



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

***BANDO DI CONCORSO A FAVORE DEGLI ISCRITTI
ALLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI P.M. LORIA***

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

- ***Borse di Studio***
- ***Integrazione alle Borse di Studio
(Portatori di Handicap)***
- ***Sovvenzioni Straordinarie***

Milano, 30 Luglio 2021



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

INDICE

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio	Pag. 3
Composizione e numero delle borse di studio bandite	Pag. 4
Condizioni generali di partecipazione al concorso	Pag. 4
Requisiti di merito	Pag. 5
Requisiti economici	Pag. 9
Importi di borsa di studio	Pag. 16
Integrazioni di borsa di studio	Pag. 17
Formazione delle graduatorie	Pag. 18
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi	Pag. 19
Modalità di pagamento delle borse di studio	Pag. 19
Incompatibilità e trasferimenti	Pag. 20
Decadenza dal beneficio di borsa di studio	Pag. 21
Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 22
Termini e modalità per la presentazione della domanda	Pag. 23
Bando di concorso per le sovvenzioni straordinarie	Pag. 24
Appendice 1 – Termini per la presentazione delle domande	Pag. 25



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 - attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - e della deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4906 del 21/06/2021 della Giunta regionale lombarda "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario anno accademico 2021/2022". In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo, secondo e terzo anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) per l'A.A. 2021/2022.

Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati dalla Regione Lombardia e dai fondi messi a disposizione dagli Atenei consorziati.

Il concorso per l'assegnazione di Borse di Studio si rivolge agli studenti che nell'A.A. 2021/2022 si iscrivono al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) della SSML P.M. LORIA e che sono in possesso dei requisiti di **merito**, di **reddito** e di **regolarità accademica** specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per l'iscritto al 1° anno fuori corso oppure lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2022

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di studi (anche diverso da quello frequentato nell'A.A. 2021/2022) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'A.A. 2021/2022, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

Referente:

Dottor Guido Catiri

ssml.pmloria@umanitaria.it



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE

1.1 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio erogata dalla SSML P.M. LORIA prevede anche alcune integrazioni come gli elevamenti di importo per studenti portatori di handicap. La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995.

La Borsa di Studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero, con le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 e con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dagli Atenei.

1.2 Numero di Borse di Studio

La SSML P.M. LORIA mette a concorso n. 5 Borse di Studio per studenti iscritti **al primo anno** per l'A.A. 2021/2022.

L'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti stranieri non appartenenti alla Unione Europea iscritti al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) dalla SSML P.M. LORIA potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

La SSML P.M. LORIA mette a concorso n. 9 Borse di Studio per studenti iscritti **ai successivi anni di corso**. L'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti stranieri non appartenenti alla Unione Europea iscritti al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) dalla SSML P.M. LORIA potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

1.3 Benefici a disposizione

Le Borse di Studio sono finanziate dalla Regione Lombardia e dal MIUR.

2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

- un regolare anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la SSML P.M. LORIA;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio.

2.2 Requisiti

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, **congiuntamente**, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. **Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.**

3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Requisiti generali

Gli studenti, nell'Anno Accademico 2021/2022, non devono:

- essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'A.A. 2021/2022;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'A.A. 2021/2022:

- si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un cambio di sede di studio con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'Anno Accademico 2021/2022 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.1 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'A.A. 2021/2022, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria”

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Per prima immatricolazione assoluta si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di studi/laurea (anche diverso da quello frequentato nell’A.A. 2021/2022) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l’A.A. 2021/2022, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall’evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l’irregolarità accademica.

3.1.2 Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all’estero

La regolarità accademica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno e che hanno conseguito un diploma scolastico all’estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni.

Tali studenti per potersi iscrivere ad un Ateneo o SSML dell’Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d’origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d’origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all’estero.

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d’origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all’estero, in quanto la durata dell’iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo

Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la SSML P.M. LORIA devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l’A.A. 2021/2022 un requisito valutato ex post (3.2.2).

3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la SSML P.M. LORIA devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007).



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (Classe di Laurea L-12) presso la SSML P.M. LORIA la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2022**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 30 novembre 2022**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.3.3).

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2022 decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi 11.1).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui).

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla SSML P.M. LORIA.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

3.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

3.3.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2021**:



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2020

<i>Anno di corso</i>		
<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>1° anno fuori corsi (ultimo)</i>
35	95	150

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studi proposto dalla SSML P.M. LORIA.

3.3.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2021. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore : 3 crediti
totale crediti posseduti		33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
Totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

3.3.3 Bonus

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il criterio proporzionale richiamato al punto 3.3.1 si applica anche ai valori del bonus, ma senza arrotondamento. Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.3.

3.4 Studenti portatori di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.3.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione.

4 – REQUISITI ECONOMICI

4.1 L'I.S.E.E.

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Lo studente richiedente la borsa di studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda di borsa di studio, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (non ISEE ordinario) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sia stata sottoscritta in base alla normativa vigente in una data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4 (art. 11, comma 2), convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF, percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

ISEE = (somma redditi al netto delle franchigie) + 20% (somma patrimoni al netto delle franchigie)

Parametro della scala di equivalenza

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore.

Per l'A.A. 2021/2022 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2019, mentre la situazione patrimoniale deve riferirsi all'anno solare 2020.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). Pertanto è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista per l'inserimento dei dati on line necessari al completamento della domanda di borsa di studio. **Saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al 30 settembre 2021.**

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'ISEE universitaria in corso di validità comporterà l'esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE il cui:

- Indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE) non superiore a € **23.000,00**;
- indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) non superiore a € **50.000,00**;

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

4.3 Nucleo familiare

4.3.1 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente richiedente la Borsa di Studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.

Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo ISEE universitario, l'art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni.

Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

4.3.2 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 lo studente potrà considerarsi autonomo dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.

4.3.3 Studente coniugato

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti riportati al punto 4.3.2 verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.

4.3.4 Studente con genitori tra loro maiconiugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

4.3.5 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto 4.3.6.1.

4.3.6 Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

4.3.6.1 Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.

4.3.6.2 Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

4.3.6.3 Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare gli uffici prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero

4.4.1 Documenti necessari

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio dell'anno 2020.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare, **entro e non oltre il 30.9.2021**, pena l'esclusione dalla graduatoria, un'attestazione ISEE universitaria per redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, integrata da:

- documento aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2020 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2020; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2020, non abbiano percepito reddito nell'anno 2020, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2020 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale) con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2020;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2020 dalla famiglia (espresso in titoli, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

La documentazione sopra elencata deve:

- **essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;**
- **essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate;**
- **avere data successiva all'1.1.2021.**

4.4.2 Rifugiati politici

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, oltre a munirsi come gli altri richiedenti di un attestato ISEE, dovranno allegare alla domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico.

4.5 ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi, si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:

1) per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

2) Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

3) L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

5 – IMPORTI DI BORSA DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEE del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEE, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE	
	Da	A
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€ 17.709,35	€ 23.000,00

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

- Studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nell'area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.
- Studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
- Studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (e comunque non inferiore a 4 mesi) all'interno dell'anno accademico, da ottobre 2021 a settembre 2022. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto e la certificazione fiscale di avvenuta registrazione del contratto, anche se avvenuta in regime di "cedolare secca" dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 15 novembre 2021. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica (rivolgersi alla Segreteria Didattica per eventuali e diverse disposizioni relative ai pasti gratuiti):

Studenti in sede

1 ^a Fascia	€ 2.007,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00
2 ^a Fascia	€ 1.544,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.256,00
3 ^a Fascia	€ 1.220,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00

Studenti pendolari

1 ^a Fascia	€ 2.213,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.925,00
2 ^a Fascia	€ 1.748,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.460,00
3 ^a Fascia	€ 1.421,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.133,00

Studenti Fuori Sede

Ospiti presso alloggi pubblici o privati almeno 10 mesi durante l'A.A. 2021/2022

1 ^a Fascia	€ 4.566,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00
2 ^a Fascia	€ 3.980,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00
3 ^a Fascia	€ 3.417,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00

5.3.2 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

6 – INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1.1 Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.821,00 per studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati fuori sede. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.1.2 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati da apposita Commissione successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto 9.2, entro 30 giorni dalla deliberazione.

7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

1 -	$\frac{\text{ISEE studente}}{(23.000,00)}$	X	1000
-----	--	---	------

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il **10 agosto 2021**, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2021**, è calcolato secondo la seguente formula:



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

		600
(Crediti studente – Crediti minimi)	X	(Crediti massimi – Crediti minimi)

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2021**, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

		400
(Votazione media ponderata studente – 18)	X	(30-18)

8 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie saranno comunicate **entro il 10 novembre 2021**.

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentati alla Segreteria Didattica entro e non oltre i **15 giorni** successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione verrà esposta **la graduatoria definitiva**.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme spettanti avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario. Agli studenti verrà pertanto chiesto di indicare le coordinate (IBAN) di un conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. Lo studente che, al momento della presentazione della domanda non possiede un conto corrente, potrà comunicarlo successivamente alla Segreteria Didattica. Eventuali costi bancari sostenuti dalla SSML P. M. LORIA e legati ad errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

9.2 Tempi di pagamento

9.2.1 Studenti iscritti al primo anno

La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2021** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia).

La seconda rata della borsa è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi domanda per la concessione dei benefici).

9.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

La prima rata della borsa di studio, pari a metà dell'importo del beneficio, sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2021** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia) mentre il saldo verrà erogato **entro il 30 giugno 2021** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi e salvo diverse disposizioni della Segreteria Didattica).

Per gli iscritti al 1° anno fuori corso, l'intero importo del beneficio sarà erogato **entro il 31 dicembre 2021**.

10 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate dall'ente gestore o da altri Enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001;
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare alla SSML P.M. LORIA. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati.

La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero, con le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 e con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dagli Atenei e SSML.

10.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

11 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DISTUDIO

11.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti della SSML P.M. LORIA;
- b) lo studente non presenti, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 12);
- c) la SSML P.M. LORIA accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
- d) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'A.A. 2021/2022.

La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno, qualora il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;

- e) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'A.A. 2021/2022, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f) lo studente iscritto al primo anno non consegua il requisito di merito previsto;

Nel caso di trasferimento ad altra Università o SSML dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all'Ente/Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio.

Agli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito previsto, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto entro e il 30 novembre 2022.

11.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni. In caso di decadenza parziale (vedi 3.2.2, 3.3 e 11.2), ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto.



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché, in forza di specifico accordo con la SSML P.M. LORIA, il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

12 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

12.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici erogati dalla SSML P.M. LORIA è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

La SSML P.M. LORIA, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

La SSML P.M. LORIA, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrici dei dati autocertificati secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

La SSML P.M. LORIA potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

12.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, una somma comprensiva di quanto erogato e della sanzione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, una somma comprensiva della differenza tra quanto erogato e quanto spettante e della relativa sanzione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

12.3 Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di Milano.

13 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 Termini

La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata dal 31 luglio al 15 ottobre 2021

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Competente, entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati alla SSML P.M. LORIA entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

13.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso occorre essere immatricolati/iscritti per l'A.A. 2021/2022.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono pervenire tramite consegna a mano o a mezzo per posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA, Via Francesco Daverio, 7 - 20122 MILANO.

Può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc). L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite fax al n. 02 5511846.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

*Il Presidente
F.to Alberto Jannuzzelli*



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

*Bando di Concorso per l'assegnazione di Sovvenzione Straordinaria
ANNO ACCADEMICO 2021/2022*

1. Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
2. Le Sovvenzioni Straordinarie possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza e possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni Anno Accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per tutta la durata della carriera accademica.
3. L'ammontare della sovvenzione non può superare la somma di € 1.500,00.
4. Le sovvenzioni possono essere concesse nei seguenti casi:
 - a) studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito principale a disposizione;
 - b) malattie, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico;
 - c) decesso di un componente del nucleo familiare.
5. Gli eventi di cui al punto 4 devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021. Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti in possesso del requisito di reddito e regolarità scolastica previsti per la concessione della borsa di studio fino al primo anno fuori corso.
6. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2021.
7. I richiedenti dovranno presentare la documentazione prevista per la concessione della Borsa di Studio con l'aggiunta di quella specifica relativa agli eventi per i quali si richiede il contributo.

*Il Presidente
F.to Alberto Jannuzzelli*



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

Appendice 1

Termini per la presentazione delle domande

Per tutti i benefici la domanda potrà essere presentata dal 30 luglio 2021

BENEFICIO	DATA DI SCADENZA
BORSA DI STUDIO	15 ottobre 2021
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	15 ottobre 2021
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO	15 ottobre 2021
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	15 dicembre 2021

Il Presidente

F.to Alberto Jannuzzelli